Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 23 marzo 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 76 DEL 23 MARZO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969 (dalla serie 1ª/1969 alla serie 25ª/1969), emessi in base al decreto legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1960. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SECONDA estrazione eseguita il 2 marzo 1962. - Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(897)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 22 dicembre 1961 registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1962 registro n. 8 Difesa-Esercito, foglio n. 211

CHESI Alfredo, da Livorno, classe 1893, distretto Pisa. — Gli è ripristinata, a decorrere dal 19 ottobre 1959, la medaglia di bronzo al valor militare concessagli con decreto luogotenenziale 13 settembre 1916 e successivamente perduta con notificazione sul Bollettino ufficiale 1952, dispensa 13ª, pagina 1797.

(1581)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1660.

Esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 106 concernente il riposo settimanale nel commercio e negli uffici, adottata a Ginevra il 26 giugno 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale del lavoro n. 106 concernente il riposo settimanale nel commercio e negli uffici, adottata a Ginevra il 26 giugno 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 15 della Convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 42. — VILLA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Convention 106

Convention concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les Bureaux

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957:

Article 1

Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par les soins d'organismes officiels de fixation des salaires, soit par voie de conventions collectives ou

de sentences arbitrales, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée en raison des conditions nationales, les dispositions de la présente convention devront être appliquées par voie de législation nationale.

Article 2

La présente convention s'applique à tout le personnel, y compris les apprentis, des établissements, institutions ou administrations ci-dessous, qu'ils soient publics ou privés:

a) les établissements commerciaux;

b) les établissements, institutions et administrations dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau, y compris les bureaux des professions libérales;

c) dans la mesure où les personnes intéressées ne sont pas occupées dans des établissements visés par l'article 3 ni soumises à la réglementation nationale ou à d'autres dispositions régissant le repos hebdomadaire dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture:

i) les services commerciaux de tout autre établissement;

ii) les services de tout autre établissement dans lesquels le personnel est occupé principalement à un travail de bureau;

iii) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel.

Article 3

1. La présente convention s'appliquera également au personnel de ceux des établissements suivants que les Membres ratifiant la convention énuméreront dans une déclaration accompagnant leur ratification:

a) les établissements, institutions et administrations fournissant des services d'ordre personnel;

b) les postes et les services de télécommunications;

c) les entreprises de presse;

d) les entreprises de spectacles et de divertissements publics.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention pourra, par la suite, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration indiquant qu'il accepte les obligations de la convention pour des établissements énumérés au paragraphe précédent, qui n'auraient pas éventuellement été mentionnés dans une déclaration antérieure.

3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne ceux des établissements cités au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas couverts par une déclaration faite conformément aux paragraphes 1 ou 2, et quels sont les progrès qui ont été réalisés en vue de l'application progressive de la convention à ces établissements.

Article 4

1. Lorsqu'il sera nécessaire, des dispositions appropriées seront prises pour déterminer la ligne de démarcation entre les établissements auxquels s'applique la présente convention et les autres établissements.

2. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la présente convention s'applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, la question sera tranchée, soit par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, soit selon toute autre méthode conforme à la législation et à la pratique nationales.

Article 5

L'autorité compétente ou l'organisme approprié, dans chaque pays, pourra exclure du champ d'application de la présente convention:

a) les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur, pour autant qu'ils ne sont pas des salariés ou ne peuvent être considérés comme tels;

b) les personnes occupant un poste de direction élevé.

Article 6

1. Toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention auront droit, sous réserve des dérogations prévues par les articles suivants, à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

2. La période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d'un même établissement.

3. La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.

4. Les traditions et les usages des minorités religieuses seront respectés dans toute la mesure du possible.

Article 7

1. Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente.

2. Les personnes auxquelles s'appliquent ces régimes spéciaux auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d'une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l'article 6.

3. Les dispositions de l'article 6 s'appliqueront toutefois au personnel employé dans celles des branches d'un établissement soumis à des régimes spéciaux qui, si elles étaient autonomes, seraient soumises auxdites dispositions.

4. Toute mesure portant sur l'application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s'il en existe.

Article 8

1. Des dérogations temporaires, totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos), aux dispositions des articles 6 et 7, pourront être autorisées dans chaque pays, soit par l'autorité compétente, soit selon toute autre méthode approuvée par l'autorité compétente et conforme à la législation et à la pratique nationales:

a) en cas d'accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l'établissement;

b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l'on ne puisse normalement attendre de l'employeur qu'il ait recours à d'autres mesures;

c) pour prévenir la perte de marchandises périssables.

2. Lorsqu'il s'agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application des dispositions des alinéas *b*) et *c*) du paragraphe précédent, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, s'il en existe.

3. Lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues par le présent article, un repos compensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6, sera accordé aux intéressés.

Article 9

Dans la mesure où la réglementation des salaires est fixée par la législation ou dépend des autorités administratives, aucune réduction du revenu des personnes visées par la présente convention ne devra résulter de l'application des mesures prises en conformité avec la convention.

Article 10

1. Des mesures appropriées seront prises pour assurer la bonne application des règles ou dispositions relatives au repos hebdomadaire, per une inspection adéquate ou par d'autres moyens.

2. Si les moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention le permettent, l'application effective desdites dispositions sera assurée par l'institution d'un système de sanctions adéquat.

Article 11

Tout Membre qui ratifie la présente convention fournira, dans ses rapports annuels à soumettre en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) des listes des catégories de personnes et des catégories d'établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l'article 7;

b) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l'article 8.

Article 12

Aucune des dispositions de la présente convention n'affectera une loi, une sentence, une coutume ou un accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention.

Article 13

L'application des dispositions de la présente convention pourra être suspendue dans tout pays, par ordre du gouvernement, en cas de guerre ou en cas d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Article 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 15

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 16

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 20

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1962.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Massa Carrara.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di Massa Carrara, eletto nel novembre del 1960, risultò composto di vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

Ciò determinò sùbito una situazione assai difficile, tanto che solamente dopo numerosi contatti tra i gruppi politici, rinvii ed incertezze si giunse, nel mese di febbraio del 1961 e dopo due sedute infruttuose, alla nomina del presidente e della Giunta provinciale, con la presenza in aula di soli tredici consiglieri sui ventiquattro assegnati, uno dei quali, peraltro, si astenne dal voto.

La precaria situazione dell'Amministrazione eletta fece sì chè molti provvedimenti fossero rinviati in attesa di poter giungere ad una chiarificazione od alla costituzione di una maggioranza più sicura ed efficiente. Vani risultarono gli inviti del prefetto per la tempestiva trattazione delle diverse questioni, tanto che in ordine all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1961 fu necessario provvedere mediante l'invio di un commissario prefettizio.

La crisi, fin dall'inizio latente, si aprì ufficialmente il 6 novembre 1961 allorchè il presidente e la Giunta rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali fu preso atto nella seduta consiliare del 6 dicembre. Nella stessa seduta, peraltro, non potè aver luogo alcuna votazione per la rinnovazione degli organi — sebbene l'argomento fosse stato regolarmente incluso nell'ordine del giorno — in quanto, per l'abbandono dell'aula da parte di vari consiglieri, venne meno il prescritto numero legale di presenti.

Tale risultato induceva il presidente dimissionario, nel convincimento della obiettiva, impossibilità di una soluzione atta a garantire la funzionalità dell'Amministrazione, a declinare il formale invito rivoltogli dal prefetto a riconvocare il Consiglio per l'ulteriore corso della procedura di legge per la rielezione degli Organi, rendendo così necessario l'intervento sostitutivo del prefetto stesso che fissava direttamente la seduta consiliare, per il 22 dicembre.

Questa, peraltro, andava deserta, cosicchè il prefetto allo scopo di porre il Consiglio provinciale ancora una volta ed inequivocabilmente di fronte alle responsabilità derivantigli dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto del 27 dicembre 1961, notificato a tutti i consiglieri, disponeva due ulteriori convocazioni dell'organo stesso, per l'elezione del presidente e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del citato testo unico 1915 — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo sortiva, però, gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 4 ed 8 gennaio c.a., furono dichiarate deserte.

In conseguenza, il prefetto — considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia, non suscettiva di alcuna positiva evoluzione, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento, a norma del citato art. 323, ed ha provveduto, quindi, alla sospensione del Consiglio stesso e alla nomina di un commissario per la provvisoria Amministrazione della Provincia, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la sostanziale carenza del Consiglio provinciale di Massa Carrara di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente suddetto — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 gennaio u.s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Massa Carrara ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente composta dal vice prefetto dott. Mario Pirelli, presidente, dal dott. Pietro Lombardi, vice direttore di ragioneria e dell'ing. Pasquale Pacini, ingegnere superiore dell'Amministrazione delle finanze, membri.

Roma, addì 2 marzo 1962

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio provinciale di Massa Carrara non ha provveduto ad eleggere il presidente e la Giunta provinciale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 gennaio 1962;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Massa Carrara è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva, a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dal vice prefetto dott. Mario Pirelli, presidente, dal dott. Pietro Lombardi, vice prerettore di ragioneria di Prefettura e dall'ing. Pasquale Pacini, ingegnere superiore dell'Amministrazione delle finanze.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1962

GRONCHI

TAVIANI

(1803)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1962.
Scioglimento del Consiglio comunale di Spoltore.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Spoltore (Pescara), al quale sono assegnati per legge venti membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del novembre 1960, di sedici consiglieri delle correnti politiche di sinistra e di quattro di quelle di centro.

Ma tale rapporto di forze, che aveva reso del tutto agevole la nomina del sindaco e della Giunta e lo svolgimento di una normale attività amministrativa, veniva radicalmente a modificarsi nel settembre del 1961, per effetto di una decisione della Giunta provinciale amministrativa in s. g., passata in giudicato, che dichiarava ineleggibili sei consiglieri del gruppo di maggioranza — ivi compresi il sindaco e quattro assessori — sostituendoli con altrettanti candidati della lista avversa.

Si determinava, in tal modo, nel predetto Consiglio, una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze rendevano impossibile il funzionamento della civica amministrazione, non giovando certo al superamento della crisi, anzi aggravandola, il fatto che, poco prima che la menzionata decisione divenisse esecutiva, il gruppo politico allora di maggioranza si fosse affrettato a sostituire i quattro assessori ineleggibili, dopo averne provocato le dimissioni, con altri propri esponenti, allo scopo di assicurarsi il mantenimento del potere in seno alla Giunta municipale.

Nella mutata struttura del Consiglio comunale, una Giunta così composta non aveva, ovviamente, alcuna possibilità di svolgere le sue funzioni e poichè non era suscettibile di revoca, da parte dello stesso Consiglio, la sua presenza costituiva un ostacolo insormontabile ancorchè si fosse riusciti a realizzare in seno al civico consesso una nuova formazione maggioritaria.

Restava, comunque, da risolvere il problema della elezione del nuovo sindaco ed a tale essenziale adempimento il Consiglio comunale si è dimostrato incapace di provvedere, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto.

In una prima adunanza, all'uopo indetta per il 21 novembre scorso, nessuno dei consiglieri riuscì a conseguire, nelle ripetute votazioni, il «quorum» di voti richiesti per la elezione del sindaco, dall'art. 5 secondo comma del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, mentre nella seduta di seconda convocazione, del 28 successivo, non si realizzò neppure il numero di presenti necessario per la validità della seduta stessa.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio comunale, inequivocabilmente, di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto di Pescara, con decreto del 1° dicembre 1961, disponeva, di ufficio, una nuova adunanza di seconda convocazione, ai fini della elezione del sindaco, con l'esplicita diffida — portata a conoscenza dei singoli consiglieri — che in caso di ulteriore inadempienza del civico consesso si sarebbero rese imprescindibili le misure di rigore previste dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, essendo mancato anche in quella seduta, tenuta il 5 dicembre scorso, il numero legale di presenti prescritto dal quarto comma dell'art. 5 sopra citato.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Spoltore di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi richiesti dalla norma citata, per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 gennaio 1962.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Spoltore ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Agatino Neri, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 2 marzo 1962

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Spoltore (Pescara) non ha provveduto ad eleggere il sindaco, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 gennaio 1962;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Spoltore è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Agatino Neri, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1962

GRONCHI

TAVIANI

(1801)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1962.

Scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Manfredonia, sorto dalle elezioni del 6 novembre 1960, risultò composto di vari gruppi di consiglieri, tra i quali quelli di sinistra e dell'estrema sinistra forti complessivamente di venti membri sui quaranta assegnati al Comune.

Mercè l'innaturale appoggio di un consigliere delle correnti di destra, si addivenne, da parte delle sinistre, all'elezione del sindaco e della Giunta: ciò che consentì all'Amministrazione di reggersi fino al giugno 1961 quando, per la defezione di un consigliere dimessosi dal P.C.I. e per il ritiro dell'appoggio del consigliere di destra, l'Amministrazione eletta si trovò in minoranza.

Il mutato rapporto di forze in seno al Consiglio si fece palese nella seduta del 15 giugno, nella quale fu respinta, con venti voti su trentasette, la proposta dell'assessore alle finanze concernente le controdeduzioni all'ordinanza di rinvio della Giunta provinciale amministrativa relativa al bilancio di previsione dell'anno in corso.

Poichè l'Amministrazione, nonostante le sollecitazioni rivoltele, procrastinava il riesame dell'argomento, il Prefetto di Foggia, con decreto del 6 luglio, nominava un commissario il quale disponeva all'uopo la convocazione del Consiglio per il 12 seguente; in detta convocazione, peraltro, veniva nuovamente respinta la proposta di controdeduzioni alla Giunta provinciale amministrativa e venivano, invece, approvate la revoca dello stesso provvedimento di bilancio, con invito alla Giunta a presentare un nuovo progetto, la proposta di limitare i poteri della Giunta in ordine all'esercizio provvisorio, nonchè l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta della mozione di sfiducia presentata, fin dal 12 giugno, nei riguardi del sindaco e degli assessori.

Nell'adunanza del 17 luglio, avendo il sindaco proclamato respinta una proposta riguardante lo spostamento al primo punto dell'ordine del giorno dell'argomento relativo al voto di sfiducia, malgrado la maggioranza di voti al riguardo formatasi, l'opposizione dichiarò formalmente che da quel momento avrebbe respinto, a scopo prettamente politico, qualsiasi proposta della Giunta; come, di fatti, avvenne per i primi sedici posti all'ordine del giorno, alcuni dei quali riflettenti adempimenti di carattere obbligatorio ed urgente. Infine, nella seduta del 24 luglio il Consiglio votò la sfiducia al sindaco e alla Giunta, invitandoli a dimettersi ed a riconvocare, a breve scadenza, il Consiglio stesso, per l'elezione di nuovi organi d'amministrazione.

L'invito, però, rimase inascoltato con grave danno della funzionalità dei pubblici servizi dell'Ente, i cui adempimenti obbligatori ed indilazionabili continuavano a restare negletti, sicchè il prefetto, in ordine al più pressante problema del bilancio, persistendo l'inadempienza dell'Amministrazione, dopo due inutili inviti a provvedere al riguardo, fu costretto a nominare apposito commissario per la definitiva adozione del relativo provvedimento.

In prosieguo la Giunta, con il palese intento di restare a qualunque costo in carica, dichiarando apertamente di non tenere alcun conto del sucennato voto di sfiducia, evitò la convocazione del Consiglio, continuando ad adottare, con evidente abuso dei poteri di urgenza, numerose deliberazioni di competenza consiliare, molte delle quali furono annullate per illegittimità o non approvate dall'organo tutorio.

Pressata, tuttavia, dalla necessità di addivenire ad una soluzione per il servizio di nettezza urbana, gestito da curatela fallimentare a seguito del dissesto della ditta appaltatrice, la Giunta convocò, infine, il Consiglio per il 30 ottobre (seduta deserta) e per il giorno successivo (2ª convocazione): in quest'ultima seduta venne preso atto delle dimissioni di due consiglieri, che però non furono surrogati, ma l'argomento concernente il predetto servizio non fu neppure discusso in quanto la maggioranza, contrapponendo la necessità delle preventive dimissioni del sindaco e della Giunta, bocciò senza altro la relativa proposta.

Correlativamente all'irrigidirsi delle opposte parti su posizioni di assoluta intransigenza la situazione si faceva sempre più precaria e diciassette consiglieri notificavano al sindaco una proposta di revoca dalla carica, mentre la Giunta, da parte sua, si dichiarava dimissionaria, peraltro recedendo dalle dimissioni nella seduta dell'11 novembre all'uopo disposta.

La proposta di revoca veniva quindi in discussione nella seduta del 22 novembre ma, non avendo riportato la prescritta maggioranza dei due terzi, dei consiglieri, veniva rinviata alla adunanza del 1° dicembre; nel frattempo il Consiglio veniva convocato, il 26 e 27 novembre, per discutere nuovamente circa l'affidamento provvisorio dell'Amministrazione fallimentare del servizio di nettezza urbana.

Peraltro, poichè ambedue le riunioni risultarono infruttuose, in quanto nella prima mancò il numero legale e nella seconda fu respinta la proposta della Giunta, il prefetto ritenne indispensabile convocare d'ufficio il Consiglio per il 30 novembre e il 2 dicembre, affinchè venisse adottata una decisione definitiva in merito al servizio in questione, trattandosi di un adempimento di carattere obbligatorio e di estrema urgenza dato che la curatela fallimentare minacciava di abbandonare il servizio stesso — e perchè venissero ratificate numerose deliberazioni adottate dalla Giunta coi poteri del Consiglio; il relativo decreto, in data 28 novembre, conteneva, altresì, l'esplicita diffida — da notificare a ciascun consigliere — che in caso di ulteriore inadempimento egli avrebbe promosso i provvedimenti previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo sortiva però gli effetti voluti, in quanto nella seduta del 30 s.m., il Consiglio esprimeva un nuovo voto negativo, tanto sull'argomento del servizio di nettezza urbana, quanto sulla ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta coi poteri del Consiglio.

Del pari infruttuosa risultava la successiva seduta del 1° dicembre in ordine alla proposta revoca del sindaco, il cui esame veniva rinviato al 14 dicembre.

A tal punto, il prefetto — considerato il grave disfunzionamento in cui versa, da circa sei mesi, l'Amministrazione comunale di Manfredonia, con una Giunta che non intende dimettersi ed una maggioranza consiliare che, per dichiarata preclusione politica, disattende ogni provvedimento, anche di carattere obbligatorio ed urgente; che nella generale situazione di carenza, di irregolarità ed inadempienza gli ordinari rimedi si appalesano, oltre che defatigatori, inadeguati a rimuovere in modo risolutivo, le relative cause — ha rappresentato la necessità dello scioglimento del predetto Consiglio comunale, ai sensi del citato art. 323 della legge comunale e provinciale.

Atteso che il predetto Consiglio comunale, per gli insuperabili contrasti esistenti tra l'attuale maggioranza e la Giunta, si è dimostrato incapace di assicurare un'ordinata amministrazione dell'Ente, omettendo di provvedere — nonostante i formali richiami del prefetto — in ordine a numerosi adempimenti, anche di carattere obbligatorio, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, con il parere espresso nell'adunanza del 20 febbraio 1962.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia ed alla nomina di una commissario straordinario per la provvisoria Amministrazione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Leopoldo Carneglia.

Roma, addì 2 marzo 1962

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Manfredonia (Foggia), a causa degli insuperabili contrasti interni, si è dimostrato incapace di assicurare un'ordinata amministrazione dell'Ente, omettendo di provvedere, nonostante i formali richiami del prefetto, in ordine a numerosi adempimenti, anche di carattere obbligatorio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 febbraio 1962;

Visto gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Manfredonia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Leopoldo Carneglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1962

GRONCHI

TAVIANI

(1802)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1962.

Sostituzione di tre consiglieri di amministrazione dello Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 maggio 1928, n. 1350, istitutiva dello Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente la istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto n. 3517/40 del 7 aprile 1961, con il quale, fra l'altro, sono stati nominati i membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, per un quadriennio;

Vista la lettera 30 settembre 1961, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato l'ing. Pasquale Romiti, il dott. rag. Giorgio Bellingeri e il dott. Francesco Riva, quali membri del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mario Cecconi, del dott. Fabrizio Fabrizi e del dott. Dino Cecchi;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'ing. Pasquale Romiti, il dott. rag. Giorgio Bellingeri e il dott. Francesco Riva sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mario Cecconi, del dott. Fabrizio Fabrizi e del dott. Dino Cecchi.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

(1848)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze, in data 19 dicembre 1953 e 21 luglio 1958, con i quali ad una parte del territorio del comune di Vittorio Veneto (Treviso) è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione 8 aprile 1961, n. 75, con la quale il Consiglio comunale di Vittorio Veneto propone che venga confermato, in via definitiva, il riconoscimento della stazione di soggiorno e turismo suddetta;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 9 novembre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo alla parte del territorio del comune di Vittorio Veneto (Treviso), delimitata nella pianta planimetrica allegata al decreto interministeriale in data 19 dicembre 1953, richiamato nelle premesse, amministrata, per il conseguimento delle finalità turistiche, dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, con sede in Vittorio Veneto.

Il prefetto di Treviso è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1798)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Duino Aurisina (Trieste).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina (Trieste) in data 23 ottobre 1958, n. 36, con la quale è stato proposto che una parte del territorio di quel Comune venga riconosciuta stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 9 novembre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Alle località di Sistiana, Duino, Visogliano e San Giovanni di Duino e della Marina di Aurisina, comprendenti la parte del territorio del comune di Duino Aurisina (Trieste), delimitata nella carta topografica annessa agli atti, è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nella zona del territorio del comune di Duino Aurisina, comprendenti le località indicate all'art. 1, è istituita la Azienda autonoma di soggiorno e turismo, con sede in Sistiana.

Il Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(1797)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1962.

Approvazione del piano tecnico n. 1325 presentato dalla Società telefonica delle Venezie, concernente la costruzione di un ponte radio fra Mestre e Cortina d'Ampezzo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica delle Venezie, per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella seconda zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1406;

Vista la domanda presentata in data 20 marzo 1961 dalla Società telefonica delle Venezie, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 1325, relativo alla costruzione di un ponte radio fra Mestre e Cortina d'Ampezzo;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva, per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento e per fronteggiare gli attuali e futuri sviluppi del traffico telefonico fra il centro compartimentale di Venezia-Mestre ed i centri distrettuali dipendenti di Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo, si rende necessaria la costruzione di un ponte radio fra Mestre e Cortina;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1325 della Società telefonica delle Venezie, concernente la costruzione di un ponte radio fra Mestre e Cortina d'Ampezzo;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1962.

Approvazione del piano tecnico n. D/862/1 presentato dalla Società telefoni Italia media orientale, concernente la costruzione di una nuova centrale telefonica nel centro di Distretto di L'Aquila, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la sua esecuzione e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefoni Italia media orientale, per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella terza zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407;

Vista la domanda presentata in data 5 agosto 1961 dalla Società telefoni Italia media orientale, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico D/862/1 relativo alla costruzione di una nuova centrale telefonica nel centro di Distretto di L'Aquila, e la successiva domanda presentata dalla Società stessa in data 28 agosto 1961 per la dichiarazione di pubblica utilità della predetta centrale;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva, per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento e per realizzare il previsto programma della teleselezione nell'ambito del Distretto di L'Aquila, a norma dell'art. 21 della già citata convenzione, si rende urgente ed indifferibile la costruzione di una nuova centrale telefonica a L'Aquila;

Considerato che i lavori di costruzione di detta centrale non pregiudicheranno il successivo proporzionamento delle apparecchiature e degli organi che vi saranno installati, nonchè dei fasci che vi faranno capo, proporzionamento che la Società concessionaria dovrà documentare in successivo piano tecnico relativo alla struttura generale di tutto il Distretto di L'Aquila;

Ritenuto che i lavori di costruzione della centrale rispondono alle esigenze locali, nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la costruzione di una nuova centrale telefonica nel centro di Distretto di L'Aquila.

Le opere necessarie alla costruzione sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1962

Il Ministro: SPALLINO

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « X Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma, dal 26 maggio al 10 giugno 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 marzo 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(1852)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1962.

Determinazione dei contingenti tariffari per lo stoccafisso, il baccalà e i filetti di stoccafisso e baccalà, ammessi in esenzione daziaria per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti in esenzione daziaria dello stoccafisso e baccalà, e dei filetti di stoccafisso e baccalà, provenienti da Paesi estranei alla Comunità economica europea, previsti dalle note alle voci 03.02-A-I-*b*-2-*bb* e 03.02.-A-II-*a*-2-*bb* della vigente tariffa dei dazi doganali sono fissati, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, in tonnellate 27.000 per il baccalà, in tonnellate 7000 per lo stoccafisso e in tonnellate 2000 per i filetti di baccalà e stoccafisso.

Art. 2.

L'esenzione daziaria è concessa dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa col Ministero della industria e del commercio, alle ditte abituali importatrici dei prodotti sopra indicati, risultanti tali da certificato della competente Camera di commercio attestante che il richiedente esercita il commercio dei prodotti della pesca.

Art. 3.

Non è ammessa la riesportazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1, se gli stessi non siano stati assoggettati al relativo dazio di importazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(1849)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1962.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XL Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XL Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova, dal 29 maggio al 13 giugno 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(1850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 981 del 20 marzo 1962. Prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagne 1960-61 e 1961-62

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 981 del 20 marzo 1962, sentita la Commissione centrale prezzi, ha adottato la seguente decisione.

DETERMINAZIONE DEI PREZZI
DELLE SANSE VERGINI DI OLIVA

In relazione a quanto dispone la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1962, vengono stabiliti come appresso i criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nelle campagne 1960-61 e 1961-62:

A) Campagna 1960-1961.

I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno, entro i termini stabiliti dalla legge sopracitata, i prezzi minimi di un quintale di sanse vergini di oliva con umidità 25 % prodotte nella campagna 1960-61, applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella, la media delle quotazioni registrate dai bollettini o dalle mercuriali della Camera di commercio, industria ed agricoltura del capoluogo della Provincia, od, in mancanza, della Provincia più vicina al luogo di produzione della sansa oggetto della contrattazione, per l'olio rettificato B dal 1° gennaio al 16 marzo 1961 e per l'olio di sansa di oliva rettificato dal 17 marzo al 30 aprile dello stesso anno.

Nelle Provincie le cui Camere di commercio, industria ed agricoltura hanno registrato, nel periodo 1° gennaio-16 marzo 1961, contemporaneamente entrambe le quotazioni dei suddetti tipi di olio, il valore da attribuire ai quantitativi di olio indicati nella tabella sarà rappresentato, per il periodo di doppia quotazione, per l'80 % dai prezzi dell'olio di oliva rettificato B e per il 20 % dai prezzi dell'olio di sansa di oliva rettificato.

GRADI DI ACIDITÀ	RESA INDUSTRIALE IN OLIO									
	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %	12 %
6	1,270	1,697	2,110	2,537	2,964	3,391	3,804	4,231	4,658	5,085
7	1,259	1,682	2,092	2,515	2,938	3,361	3,771	4,194	4,617	5,040
8	1,248	1,667	2,074	2,493	2,912	3,331	3,738	4,157	4,576	4,995
9	1,237	1,652	2,056	2,471	2,886	3,301	3,705	4,120	4,535	4,950
10	1,226	1,637	2,038	2,449	2,860	3,271	3,672	4,083	4,494	4,905
11	1,215	1,622	2,020	2,427	2,834	3,241	3,639	4,046	4,453	4,860
12	1,204	1,607	2,002	2,405	2,808	3,211	3,606	4,009	4,412	4,815
13	1,193	1,592	1,984	2,383	2,782	3,181	3,573	3,972	4,371	4,770
14	1,182	1,577	1,966	2,361	2,756	3,151	3,540	3,935	4,330	4,725
15	1,171	1,562	1,948	2,339	2,730	3,121	3,507	3,898	4,289	4,680
16	1,160	1,547	1,930	2,317	2,704	3,091	3,474	3,861	4,248	4,635
17	1,149	1,532	1,912	2,295	2,678	3,061	3,441	3,824	4,207	4,590
18	1,138	1,517	1,894	2,273	2,652	3,031	3,408	3,787	4,166	4,545
19	1,127	1,502	1,876	2,251	2,626	3,001	3,375	3,750	4,125	4,500
20	1,116	1,487	1,858	2,229	2,600	2,971	3,342	3,713	4,084	4,455
21	1,105	1,472	1,840	2,207	2,574	2,941	3,309	3,676	4,043	4,410
22	1,094	1,457	1,822	2,185	2,548	2,911	3,276	3,639	4,002	4,365
23	1,083	1,442	1,804	2,163	2,522	2,881	3,243	3,602	3,961	4,320
24	1,072	1,427	1,786	2,141	2,496	2,851	3,210	3,565	3,920	4,275
25	1,061	1,412	1,768	2,119	2,470	2,821	3,177	3,528	3,879	4,230
26	1,050	1,397	1,750	2,097	2,444	2,791	3,144	3,491	3,838	4,185
27	1,039	1,382	1,732	2,075	2,418	2,761	3,111	3,454	3,797	4,140
28	1,028	1,367	1,714	2,053	2,392	2,731	3,078	3,417	3,756	4,095
29	1,017	1,352	1,696	2,031	2,366	2,701	3,045	3,380	3,715	4,050
30	1,006	1,337	1,678	2,009	2,340	2,671	3,012	3,343	3,674	4,005
31	0,995	1,322	1,660	1,987	2,314	2,641	2,979	3,306	3,633	3,960
32	0,984	1,307	1,642	1,965	2,288	2,611	2,946	3,269	3,592	3,915
33	0,973	1,292	1,624	1,943	2,262	2,581	2,913	3,232	3,551	3,870
34	0,962	1,277	1,606	1,921	2,236	2,551	2,880	3,195	3,510	3,825
35	0,951	1,262	1,588	1,899	2,210	2,521	2,847	3,158	3,469	3,780

B) Campagna 1961-1962.

I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi minimi di un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25 % prodotte nella campagna 1961-1962, applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella, la media delle quotazioni registrate dai bollettini o dalle mercuriali della Camera di commercio, industria ed agricoltura del capoluogo della Provincia, od, in mancanza, della Provincia più vicina al luogo di produzione della sansa oggetto della contrattazione, per l'olio di sansa di oliva rettificato dal 1° gennaio al 30 aprile 1962.

GRADI DI ACIDITÀ	RESA INDUSTRIALE IN OLIO				
	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %
6	2,005	2,511	3,017	3,514	4,020
7	1,979	2,478	2,977	3,468	3,967
8	1,953	2,445	2,937	3,422	3,914
9	1,927	2,412	2,897	3,376	3,861
10	1,901	2,379	2,857	3,330	3,808
11	1,875	2,346	2,817	3,284	3,755
12	1,849	2,313	2,777	3,238	3,702
13	1,823	2,280	2,737	3,192	3,649
14	1,797	2,247	2,697	3,146	3,596
15	1,771	2,214	2,657	3,100	3,543
16	1,753	2,192	2,630	3,069	3,508
17	1,735	2,170	2,603	3,038	3,473
18	1,717	2,148	2,576	3,007	3,438
19	1,699	2,126	2,549	2,976	3,403
20	1,681	2,104	2,522	2,945	3,368
21	1,655	2,071	2,482	2,899	3,315
22	1,629	2,038	2,442	2,853	3,262
23	1,603	2,005	2,402	2,807	3,209
24	1,577	1,972	2,362	2,761	3,156
25	1,551	1,939	2,322	2,715	3,103
26	1,516	1,895	2,269	2,653	3,032
27	1,481	1,851	2,216	2,591	2,961
28	1,446	1,807	2,163	2,529	2,890
29	1,411	1,763	2,110	2,467	2,819
30	1,376	1,719	2,057	2,405	2,748
da 31 a 35	0,933	1,166	1,393	1,630	1,862
oltre 35	0,491	0,612	0,729	0,855	0,977

Viene inoltre stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine franco stabilimento di estrazione non dovrà essere comunque inferiore a L. 500.

Si raccomanda ai Comitati provinciali dei prezzi di adottare le proprie decisioni entro il 15 giugno 1962.

C) Le percentuali di umidità in più o in meno del 25 % andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

Per la determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nelle tabelle di cui sopra i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

L'accertamento delle caratteristiche medie di resa, acidità e umidità, sarà effettuato in ciascuna Provincia a cura del locale Comitato provinciale dei prezzi che, in sede di Commissione consultiva, sentirà i rappresentanti delle categorie interessate.

D) I prezzi fissati secondo i criteri su espressi s'intendono per merce resa franca allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente.

(1887)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Paliano (Frosinone)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1962, n. 654, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Paliano, approvato con decreto ministeriale 21 febbraio 1957, è prorogato fino al 21 febbraio 1967.

(1704)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di greto del torrente Nervia, in comune di Camporosso (Imperia).

Con decreto 4 aprile 1961, n. 361, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di greto del torrente Nervia, segnata nel catasto del comune di Camporosso (Imperia), al foglio IV, di mq. 625, ed indicato, in tinta rosa, nella planimetria rilasciata il 14 aprile 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1727)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Piave, in comune di San Biagio di Callalta (Treviso).

Con decreto 20 maggio 1961, n. 465, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Piave, segnato nel catasto del comune di San Biagio di Callalta (Treviso), sezione B, Santa Andrea di Barbarana, al foglio VII, mappale 34½, di Ha. 0.90.20, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 febbraio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1728)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Fonte Bauda »

Con decreto n. 771 del 14 marzo 1962 la Società per azioni acqua minerale di Calizzano, con sede in Calizzano, via Madonna delle Grazie, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligo-minerale che sgorga dalla sorgente denominata Fonte Bauda in località Rio Bauda nel territorio del comune di Calizzano.

L'acqua minerale sarà venduta in bottiglie di vetro verde tipo Vichy della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni, rispettivamente, di cm. 21 x cm. 12 per le bottiglie da un litro e di cm. 14,5 x cm. 9,5 per le bottiglie di mezzo e da un quarto di litro, stampate su fondo bianco lateralmente e celeste al centro, divise in tre riquadri. Nel riquadro centrale si legge dall'alto in basso « Acqua oligominerale » Fonte Bauda (in caratteri bianchi) — comune di Calizzano — (in rosso) Savona — Leggerissima da tavola digestiva anticalcolotica-antiurica-batteriologicamente pura (in caratteri neri) Residuo secco a 180° 0,0328 (in carattere bianco) S.p.A. Acqua Minerale di Calizzano. L'acqua minerale è addizionata con gas acido carbonico (in carattere nero). In fondo gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro laterale di sinistra sono riportate, stampate su fondo bianco, le indicazioni cliniche redatte in data 22 luglio 1958 dal prof. Aminta Fieschi, ordinario dell'Istituto di patologia medica della Università di Genova e, successivamente, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 22 dicembre 1955 dal prof. Luigi Petrilli, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Genova.

Nel riquadro laterale di destra, stampati su fondo bianco sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita il 30 novembre 1955 dal prof. Andrea Gandini, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica della Università di Genova.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta mediante tubazione di acciaio della lunghezza di mt. 2.500 circa dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento appositamente costruito nei pressi della strada provinciale Finale-Calizzano-Bagnasco, e sarà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale. La zona di protezione della sorgente sarà delimitata con recinzione metallica che sarà posta a m. 18 dalla sorgente a nord, ad est e ad ovest, mentre a sud a m. 34.

(1816)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 13 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Contino Anna fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 46.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 13 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento — Intestazione: Contino Anna fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 12 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Zuccalà Giuseppe fu Saverio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 — Data: 22 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento Debito pubblico: Intestazione: Ansaldi Vittoria fu Antonio ved. Ciabattini — Titoli del Debito pubblico: nominativi 9 — Capitale L. 7200.

Numreo ordinale portato dalla ricevuta: MD.243 n. 16 — Data: 7 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Oddini Sardi Alessandra ora in Sacco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 580 — Data: 29 dicembre 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Muzzana Pierina, nata a Milano il 19 settembre 1903 — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 2 — Capitale L. 1.905.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 febbraio 1962

Il direttore generale: GRECO

(1592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 22 marzo 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,97	620,80	620,87	620,85	620,85	620,95	620,84	620,95	620,97	620,85
$ Can.	592,07	591,50	591,75	591,50	591,60	592,02	591,50	592,10	592,07	591,75
Fr. Sv.	143,12	143,19	143,17	143,175	143,18	143,13	143,17	143,10	143,12	143,22
Kr. D.	90,03	90,37	90,25	90,265	90,25	90,30	90,225	90,30	90,30	90,25
Kr. N.	87,19	87,17	87,18	87,17	87,25	87,19	87,165	87,20	87,19	87,15
Kr. Sv.	120,65	120,70	120,70	120,72	120,65	120,66	120,705	120,65	120,68	120,60
Fol.	172,04	172,04	172,06	172,06	172,05	172,04	172,025	172 —	172,04	172 —
Fr. B.	12,47	12,473	12,472	12,474	12,4725	12,47	12,475	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,73	126,71	126,735	126,70	126,74	126,73	126,695	126,70	126,73	126,70
Lst.	1749,15	1748,65	1748,80	1748,625	1748,40	1749,07	1748,475	1749,10	1749,15	1748,50
Dm. occ.	155,30	155,37	155,35	155,36	155,35	155,30	155,3575	155,25	155,30	155,36
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,055	24,05625	24 —	24,06	24,05125	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,81	21,80	21,80	21,81	21,80	21,80	21,80	21,80	21,81	21,80

Media dei titoli del 22 marzo 1962

Rendita 5 % 1935	108 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1962

1 Dollaro USA	620,845
1 Dollaro canadese	591,50
1 Franco svizzero	143,172
1 Corona danese	90,26
1 Corona norvegese	87,167
1 Corona svedese	120,712
1 Fiorino olandese	172,042
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,697
1 Lira sterlina	1748,55
1 Marco germanico	155,359
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,805

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio dei Vasi Gambaresca, Conta, Calina e confluenti, con sede nel comune di Verolanuova (Brescia) ed approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 39462, in data 8 marzo 1962, al Consorzio dei Vasi Gambaresca, Conta, Calina e confluenti, con sede nel comune di Verolanuova (Brescia), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(1697)

Riconoscimento della natura di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio irriguo « Tabiele-Maiole », con sede nel comune di Borgomasino (Torino) e approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 8980, in data 8 marzo 1962, al Consorzio irriguo Tabiele-Maiole, con sede nel comune di Borgomasino (Torino), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(1698)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 4-RE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 4-RE », della ditta Corghi Oser, già esercente un laboratorio di oreficeria in Reggio nell'Emilia, via Roma n. 9.

(1854)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lipari, con sede in Lipari (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 24 febbraio 1962 del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lipari (Messina), in liquidazione coatta, il prof. Celestino Merlino è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1859)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Naso, con sede in Naso (Messina), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 5 marzo 1962 del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Naso (Messina), in liquidazione coatta, il dott. Domenico Schillaci è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1860)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8475 del 25 maggio 1961, con il quale è stato indetto il concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1960, è così costituita:

Presidente:

Rizzoli dott. Angelo Maria, vice prefetto.

Componenti:

Tecce prof. Nicola, medico provinciale;

Tesauro prof. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Napoli;

Giliberti dott. Giuseppe, specialista in ostetricia e ginecologia;

Brescia Angelina, ostetrica condotta presso il comune di Napoli.

Segretario:

Savella dott. Luigi, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

Napoli, addì 13 marzo 1962

Il medico provinciale: TECCE

(1882)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 343 del 30 gennaio 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo proprio decreto n. 3740 del 27 ottobre 1961, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Riggi Teresa	punti 59,710	su 100
2. Antonelli Vincenza	» 53,450	»
3. Bucci Amelia	» 52,824	»
4. Panella Enrica	» 52,750	»
5. Marcelli Lilia	» 51,870	»
6. Fluri Maria	» 51,210	»
7. Riggi Fulvia	» 50,494	»
8. Marzella Teresa	» 50,020	»
9. Zaralli Ercolina	» 49,950	»
10. Musolino Giulia	» 49,800	»
11. Luti Renata	» 49,546	»
12. Marignetti Renata	» 49,450	»
13. Ruggiero Giuseppina	» 49,400	»
14. Sampietro Paola	» 49,040	»
15. D'Alonzo Adele	» 48,886	»
16. Guiglia Vittoria	» 48,620	»
17. Napoleoni Luigia	» 47,270	»
18. Vitagliano Angela	» 47,220	»
19. Calabresi Vincenza	» 47 —	»
20. Regazzi Liliana	» 46.594	»
21. Santini Adriana	» 45.900	»
22. Bagnolati Anita	» 45,760	»
23. Olimpieri Giuseppina	» 45,650	»
24. Rossi Anna Maria	» 44,986	»
25. Oddi Iolanda	» 44.550	»
26. Galise Giuseppina	» 43,558	»
27. Menicucci Elsa	» 43,176	»
28. Segalla Gloria	» 42 —	»
29. D'Ovidio Sestina	» 41,280	»
30. Di Guglielmo Concetta	» 39,400	»
31. De Feo Gaetana	» 38,542	»
32. Elia Attilia	» 38.530	»
33. Garofali Teresa	» 38,064	»
34. Gemini Enza	» 37,200	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale, e dei Comuni interessati.

Latina, addì 8 marzo 1962

Il medico provinciale: MELE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 342 del 30 gennaio 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto n. 3740 del 27 ottobre 1961, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 899 dell'8 marzo 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate nel concorso di cui alla premessa in narrativa sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Riggi Teresa: Cisterna di Latina;
2) Antonelli Vincenza: Roccasecca dei Volsci.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Latina, addì 8 marzo 1962

Il medico provinciale: MELE

(1770)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 9639/Div. 3ª/San. del 15 giugno 1957, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1956;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. De Nicola Mario . . . . punti 121,71 su 200
2. Murè Alberto . . . . . » 116,675 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 26 febbraio 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4771 del 26 febbraio 1962, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1956;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono nominati in via di esperimento, ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno segnati:

1) De Nicola Mario: Castronovo di Sicilia;
2) Murè Alberto: Gangi.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro e non oltre il 30 marzo 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 26 febbraio 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(1715)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10498 del 30 maggio 1960, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1959;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Guagliardo Angela . . . . . punti 54,405 su 100
2. Sarrica Angela . . . . . . » 54,143 »
3. Latona Angela . . . . . . » 53,337 »
4. Podiani Lorenza . . . . . . » 51,612 »
5. Pecoraro Caterina . . . . . » 50,948 »
6. Verchiani Atanasia . . . . . » 50,897 »
7. Faldello Maria . . . . . . » 50,655 »
8. Vitagliano Angela nata il 10 gennaio 1928 . . . . » 50 — »
9. Polizzi Calogera, nata il 10 settembre 1930 . . . . . . » 50 — »
10. Di Noto Concetta . . . . . » 49,728 »
11. Onorato Maria . . . . . . » 49,487 »
12. Vella Giuseppa . . . . . . » 49,328 »
13. Zafonte Maria . . . . . . » 49 — »
14. Candela Anna . . . . . . » 48,763 »
15. Infantino Vincenza . . . . . » 48,393 »
16. Formuso Giuseppa . . . . . » 48 — »
17. Napoli Antonina . . . . . . » 47,99 »
18. Piave Vincenza . . . . . . » 47,675 »
19. Tutorino Anna . . . . . . » 47,57 »
20. Collura Maria . . . . . . » 47,537 »
21. Mongiovì Filomena . . . . . » 46,815 »
22. Melito Orsola . . . . . . » 46,397 »
23. Mattina Maria . . . . . . » 46,266 »
24. Terra Rosaria . . . . . . » 45,456 »
25. Comparato Maria . . . . . » 44 — »
26. Sardina Marina . . . . . . » 43,131 »
27. Guarano Rosa . . . . . . » 43,109 »
28. Giorgi Antonietta . . . . . » 43,10 »
29. Faldini Caterina . . . . . . » 42,692 »
30. Ingraffia Giovanna . . . . . » 42,614 »
31. Albanese Francesca . . . . . » 40,57 »
32. La Commare Maria . . . . . » 40,487 »
33. Fragale Antonina . . . . . » 40,262 »
34. Vaccaro Maria . . . . . . » 40,24 »
35. Gucciardino Caterina . . . . » 40,206 »
36. Di Bella Giovanna . . . . . » 38,85 »
37. Raimondo Carmela . . . . . » 38,275 »
38. Buonaroti Giovanna . . . . . » 38,043 »
39. La Torre Angela . . . . . . » 36,781 »
40. Di Gangi Rosaria . . . . . » 36,418 »
41. Mendola Liboria . . . . . . » 36,343 »
42. Mannina Vincenza . . . . . » 36 — »
43. Piantemoli Rosalia . . . . . » 35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 26 febbraio 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4773 del 26 febbraio 1962, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacante nella provincia di Palermo al 30 novembre 1959;

Visto l'ordine di preferenza indicato da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Guagliardo Angela: Trabia;
2) Sarrica Angela: Cefalù (Sant'Ambrogio);
3) Latona Angela: Castellana S. (Centro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 26 febbraio 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(1714)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6737 del 12 dicembre 1961, relativo alle assegnazioni delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960;

Considerato che il dott. Tassone Domenico vincitore della prima condotta medica di Casabona ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 6736 del 12 dicembre 1961;

Considerato che il dott. Mammone Armando che segue in graduatoria il dott. Tassone Domenico, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della prima condotta medica di Casabona indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 6737 del 12 dicembre 1961, il dott. Mammone Armando è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Casabona in sostituzione del dott. Tassone Domenico rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Casabona.

Catanzaro, addì 2 marzo 1962

Il medico provinciale: TURSI

(1787)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.